



Istituto di Istruzione Superiore “Mattei – Fortunato” Eboli (SA)

Via Serracapilli, 28/A 84025 Eboli (SA) tel. **0828-333167**

pec sais067002@pec.istruzione.it peo

sais067002@istruzione.i

Cod. fisc. 91053360656. P.IVA 05183650653

Codice meccanografico **SAIS067002**

www.iismatteifortunato.edu.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "MATTEI - FORTUNATO"-EBOLI
Prot. 0009194 del 12/10/2024
VII (Uscita)

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al Sito Web

ATTI SEDE

OGGETTO: Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio. Anno Solare 2025

In relazione all’oggetto, si trasmette - per opportuna e doverosa conoscenza – la Circolare dell’Ufficio di Ambito Territoriale X di Salerno Prot.n. 25439 dell’11.10.2024

Si precisa che il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte del personale interessato è fissato, a pena di decadenza, al 15.11.2024.

Le SS.LL. formalizzeranno le richieste esclusivamente a mezzo della modulistica, predisposta dall’Ufficio di Ambito Territoriale, ed acclusa in allegato alla Circolare dell’Ufficio di Ambito Territoriale X – Salerno- Prot.n. 25439 dell’11.10.2024.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Patrizia Campagna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi art. 3, co. 2, D. Lgs.n. 39/93



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DI SALERNO E PROVINCIA
- ALLE OO.SS.

Oggetto: Permessi straordinari di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo studio. - Anno solare 2025 -

Ai sensi delle disposizioni per l'attuazione in favore del personale del Comparto Scuola, dell'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (già impartite con C.M. n. 319 del 24/10/91 e C.M. n. 130 del 21/04/2000 e disciplinate dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 22/12/2023, sostitutivo del precedente del 18/10/2017), si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte del personale Docente, Educativo ed A.T.A. che intenda fruirne, per l'anno solare 2025, è fissato, a pena di decadenza, al 15.11.2024.

Le istanze di concessione dei già menzionati permessi dovranno pertanto recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo della scuola e dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati all'art. 5 del C.C.D.R. del 22/12/2023.

I Dirigenti scolastici trasmetteranno le domande in questione a quest'ufficio a mezzo posta certificata entro il 23 novembre 2024 raggruppate per tipo di personale, con distinti file informatici indirizzati agli Uffici Ruolo rispettivamente competenti (Ruolo Scuole Secondarie di I e II Grado - Ruolo Scuola Primaria e dell'Infanzia - Ruolo Personale A.T.A.).

Qualora l'ammissione ad un corso di studi, compreso fra quelli indicati dall'art. art. 6 del C.C.D.R., avvenga dopo il 15/11/2024, il personale interessato può produrre l'istanza per fruire dei permessi in argomento entro e non oltre cinque giorni dell'avvenuta ammissione.

Le già menzionate istanze saranno accolte in subordine a quelle presentate entro il 15/11/2024 e nel limite del contingente determinato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

Si rammenta ancora una volta che l'istituto dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio trova applicazione anche nei confronti del personale con incarico a tempo determinato purché con nomina fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025) ovvero fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2025).

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato dopo il 15.11.2024, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, non oltre il 20 dicembre.

Le dette istanze saranno trasmesse a cura della Dirigenza scolastica immediatamente a mezzo posta certificata a quest'Ufficio.

Le istanze successive al 20.12.2024 sono accoglibili in subordine a quelle presentate nei tempi stabiliti. Gli aspiranti dovranno indicare con chiarezza il tipo di corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l'Ente presso cui si seguiranno i corsi.

Gli aspiranti dovranno inoltre indicare l'anno di iscrizione al corso e la durata legale dello stesso, di essere in corso o fuori corso e da quanti anni, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti ovvero di non averne mai usufruito.

Il personale a tempo indeterminato indicherà l'anzianità complessiva di ruolo mentre il personale a tempo determinato indicherà il numero degli anni di servizio prestati (N.B. dichiarazione utile ai fini della graduatoria degli aventi diritto).

A tal fine, si invita a far utilizzare agli interessati l'allegato modello di domanda completo di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione delle istanze da parte degli uffici competenti.

Si richiama l'attenzione in particolare su quanto previsto dall'art. 6 del citato C.C.D.R. del 22/12/2023 relativamente agli studenti fuori corso e si ribadisce che possono essere eventualmente accolte solo le istanze degli studenti iscritti fuori corso per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di laurea e che abbiano superato almeno un esame nell'anno solare in corso all'atto dell'istanza (anno solare 2024, entro il 15/11/2024, data di scadenza di presentazione).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

Gli interessati che si trovino nella suddetta condizione dovranno pertanto obbligatoriamente allegare il certificato di immatricolazione e produrre autocertificazione di aver superato almeno un esame nell'anno solare 2024 indicando la denominazione e la data dell'esame.

A tal fine il personale interessato dovrà utilizzare esclusivamente il modello di autocertificazione trasmesso unitamente al modello di istanza predisposto da quest'Ufficio.

Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on-line potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio per sostenere gli esami, per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre attività certificabili, che dovranno essere debitamente certificate al Dirigente scolastico.

A norma delle disposizioni, sopra richiamate, tenute presenti le dotazioni organiche provinciali di fatto del personale Docente, Educativo ed A.T.A., riferito all'anno scolastico 2024-2025, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili per l'anno solare 2024 è così determinato in misura pari al 3% delle già citate dotazioni organiche:

Ordine scuola	A. S. 2024/25	Anno solare 2025
	ORGANICO PROVINCIALE	PERMESSI CONCEDIBILI
Docenti Scuola dell'Infanzia	2548	76
Docenti Scuola Primaria	5588	168
Docenti Scuola Sec. I grado	4101	123
Docenti Scuola Sec. II grado	6379	191
Personale Educativo	16	0
Personale A.T.A.	4724	142

Verificata la compatibilità numerica dei permessi concedibili in relazione al tetto massimo, salva l'esclusione diretta delle istanze manifestamente infondate, questo Ufficio pubblicherà sul sito istituzionale dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno il decreto autorizzativo generale e gli elenchi, che ne sono parte integrante, degli aventi diritto nonché degli esclusi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

Qualora il numero degli aspiranti ecceda il tetto massimo dei permessi concedibili, questo Ufficio provvederà a formulare apposita graduatoria provinciale secondo i parametri previsti dalla normativa. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99 e dell'art. 7 del C.D.R. del 22/12/2023, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la predisposizione dei provvedimenti formali di concessione dei permessi.

Per il personale a tempo indeterminato il monte ore massimo fruibile è costituito da 150 ore annue. Al personale in part-time, ai docenti con orario inferiore alle 18 ore e al personale con contratto a tempo determinato le ore saranno concesse in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

I beneficiari dei permessi dovranno poi esibire al Dirigente scolastico gli attestati relativi all'iscrizione e frequenza del corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con l'obbligo delle SS. LL. di provvedere al recupero delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo di questo Ufficio e degli allegati elenchi degli aventi diritto e degli esclusi ovvero della graduatoria, sono ammessi reclami per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

IL DIRIGENTE

Mimì Minella

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa



Firmato digitalmente da
MINELLA MIMI'
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

af/MM



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO,
PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di dicembre, presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di Via Ponte della Maddalena, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale a livello regionale

Visto l'art.3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

Vista il CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007, nel quale si prevede che a seguito di contrattazione decentrata siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato;

Visto l'articolo 22, comma 2, punto b4, del CCNL scuola del 19 aprile 2018;

VIENE STIPULATO

Il presente contratto collettivo decentrato regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale Docente, Educativo ed ATA che sostituisce il precedente accordo del 18.10.2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica delle istituzioni scolastiche della Campania in servizio a tempo indeterminato e determinato, assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche.

ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE

I Dirigenti degli ambiti territoriali, tramite i Dirigenti Scolastici, garantiscono annualmente l'informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali. Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente provinciale effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del presente contratto, viene data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE

Per quanta riguarda il personale docente, educativo ed ATA, il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% della dotazione organica

provinciale adeguata alle situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga dal Direttore Generale e i posti, relativi all'insegnamento della religione cattolica) con l'integrazione del numero dei docenti eventualmente in esubero.

Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, con atto da pubblicare all'Albo dell'Ufficio d'ogni AT., sulla base della consistenza organica del personale docente distinto per grado d'istruzione, del personale educativo e del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale.

Qualora le richieste di fruizione dei permessi accoglibili eccedano il contingente autorizzabile, saranno effettuate compensazioni all'interno della medesima provincia tra gli ordini di scuola proporzionalmente al contingente di ogni ruolo.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande del personale docente, educativo ed ATA, indirizzate ai rispettivi AT., vengono presentate nei tempi e con le modalità indicate da ciascun UAT entro una data stabilita a livello regionale e comunque non oltre il 20 novembre di ciascun anno scolastico.

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato dopo il 20 novembre, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, non oltre il 31 dicembre, utilizzando le stesse modalità di cui al precedente capoverso. Le istanze successive al 31 dicembre sono accoglibili in subordine a quelle presentate nei tempi stabiliti.

Per la partecipazione ai corsi di cui all'art. 6 le relative istanze di fruizione dei permessi possono essere prodotte entro cinque giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione. L'inclusione nelle graduatorie avviene in coda alle stesse e nel limite del contingente determinato.

ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

La domanda redatta in carta semplice o con modalità digitali stabilite da ciascun Ufficio, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve contenere:

- a. *nome, cognome, luogo e data di nascita;*
- b. *tipo di corso da frequentare, comprensivo dell'anno di iscrizione e della durata legale dello stesso;*
- c. *sede di servizio;*
- d. *ruolo d'appartenenza per il personale docente, profilo professionale per il personale A.T.A.;*
- e. *anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto e riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera;*
- f. *gli insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo determinato indicheranno il numero degli anni di servizio prestati;*
- g. *gli eventuali anni di permessi già fruiti per diritto a/lo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero d'anni pari al/a durata legate del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.*

L'anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione personale, resa ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI

I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ricevute le domande, redigono le graduatorie dei richiedenti distinte secondo i contingenti di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

1. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della specializzazione su posto di sostegno;*
2. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di abilitazione all'insegnamento, di riconversione professionale, di specializzazione all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, compresi i percorsi formativi universitari finalizzati all'acquisizione dei 60/30/36 CFU previsti dal DPCM 4 agosto 2023*
3. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio d'istruzione secondaria di*

- Il grado, di un diploma di laurea (o titolo equipollente), triennale o specialistica conseguito nelle Università statali o legalmente riconosciute e nelle istituzioni del sistema AFAM;*
4. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale e d'attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;*
 5. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi post-universitari, purchè previsti dagli Statuti de/le Università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della legge 341/90.*
 - 6 *anzianità di ruolo computata come precedentemente indicato nell'articolo 5*
 - 7 *anni di servizio complessivamente prestati*
 8. *età con priorità ai più anziani*

A parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito dei permessi.

Nell'ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 3, quelli in corso precedono quelli fuori corso.

Gli aspiranti iscritti fuori corso potranno beneficiare di permessi oltre il numero d'anni previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio in subordine al personale iscritto regolarmente, in deroga ai parametri di priorità precedentemente indicati. Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto dall'ordinamento universitario o a quello previsto dall'ordinamento del singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall'art. 3 del D.P.R. 395/1988 e purchè il richiedente abbia superato almeno un esame nell'anno solare in corso all'atto della domanda.

Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale docente, educativo ed ATA con contratto di lavoro a tempo determinato.

I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente così come sopra determinato.

Le graduatorie vengono pubblicate all'albo degli Uffici di ambito territoriale entro il 31 dicembre d'ogni anno, con contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche e alle OO.SS. I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell'anno il passaggio o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanta riguarda il personale ATA di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.

ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto i Dirigenti degli U.A.T. individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l'elenco di tutti gli aventi diritto, affinché vengano predisposti i provvedimenti formali di concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici.

L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'albo degli Uffici di ambito territoriale e inviato alle OO.SS.


ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il personale in part-time o a tempo parziale, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese. In questo caso, il contingente sarà calcolato applicando la dovuta compensazione. Il personale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno sono equiparati, per il computo della fruizione dei permessi, al personale con contratto fino al termine dell'anno scolastico.

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Al fine di favorire eventuali ulteriori impegni connessi con l'attività di studio, il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto è assegnato, salvo inderogabili e motivate esigenze



di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Per quanto concerne la preparazione agli esami, saranno concessi al massimo tre giorni per ogni esame, nel periodo precedente alla data stabilita per il sostenimento dello stesso, con il vincolo di non superare i sette giorni di fruizione per ogni mese.

Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo, tranne casi eccezionali debitamente documentati.

Per quanto concerne gli aspiranti iscritti a corsi di studio in modalità on line, che prevedano l'espletamento delle attività solo in modalità sincrona, esclusivamente in orario scolastico, potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio: - per sostenere gli esami; per seguire le lezioni in video-conferenza in modalità sincrona; per altre attività certificabili che richiedano la diretta partecipazione dell'aspirante.

Per quanto concerne i corsi che prevedono il tirocinio formativo, sono autorizzabili anche i permessi relativi alle attività per lo svolgimento del tirocinio in presenza presso le istituzioni scolastiche sede di tale tirocinio o altra sede presso la quale il tirocinio si svolge.

ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

- a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- b) permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
- c) cumulo dei permessi di cui al punto b).

L'esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 10 CERTIFICAZIONE

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall'organo competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il mese successivo dalla fruizione, salvo giustificato motivo.

Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.

Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.


ART. 11 RECLAMI E RICORSI

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

ART.12 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano entro il mese di settembre di ciascun per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.



La parte pubblica, dopo la sottoscrizione del contratto, lo porta a conoscenza di tutto il personale scolastico.

ART.13 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto, di validità triennale, entra in vigore dalla data di sottoscrizione e fatte salve le modifiche che potranno essere rese necessarie dal mutamento del quadro contrattuale di livello nazionale. E' consentito alle parti di richiederne, con comunicazione formale, la rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.

ART. 14 DIRITTO D'INFORMAZIONE

L'U.S.R. per la Campania annualmente, acquisite le domande dei richiedenti tramite gli Uffici di ambito territoriale, comunica alle OO.SS. il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

F.to Delegazione di parte Pubblica

Il Direttore generale Ettore Acerra



F.to Delegazione di parte sindacale

CISL Scuola

FLC-CGIL

UIL Scuola RUA

SNALS-Confsal

GILDA-UNAMS

ANIEF

